Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 marzo 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1953, n. 1105.

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in Maracaibo (Venezuela) ed istituzione, nella stessa località, di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas (Venezuela). Modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Maracaibo (Venezuela) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Maracaibo un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas (Venezuela).

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Caracas (Venezuela) è modificata come segue:

Il distretto federale, Anzoategui, Apure, Bolivar, Guarico, Miranda, Monagas, Nuova Esparta, Sucre, i territori di Amazonas e Delta Amacuro, Aragna, Barinas, Carobobo, Cojedes, Falcon, Lara, Portuguesa e Yracauy, gli Stati di Merida, Tachira, Frujillo e Zulia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 5. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1953, n. 1106.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione delle acque sotterranee in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto a tutela della pubblica Amministrazione il territorio del comune di Taranto;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nel territorio del comune di Taranto la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — MERLIN — SALOMONE

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 3. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953, n. 1107.

Ripristino dell'originaria denominazione di « Associazione nazionale alpini », con sede in Milano, del « 10° Reggimento alpini », con sede in Roma.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il « 10° Reggimento alpini », con sede in Roma, riprende la sua originaria denominazione di « Associazione nazionale alpini », con sede in Milano, e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 2. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1108.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Opere Salesiane Don Bosco », con sede in Vercelli, e la Casa religiosa suddetta viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 4. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1953.

Passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Sutera (Caltanissetta) e conferimento dell'incarico della gestione stessa all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 25 novembre 1950, n. 21, del Consiglio comunale di Sutera (Caltanissetta), resa esecutiva il 24 agosto 1951, con la quale veniva deliberato il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 22 febbraio 1952 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, con la quale viene affidata la gestione allo stesso dell'acquedotto civico di Sutera;

Vista la convenzione 1° agosto 1952, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Sutera passa allo Stato e viene affidata all'E.A.S.;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Sutera (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono, altresì, approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 1° agosto 1952 citata nelle premesse.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1953

EINAUDI

MERLIN — FANFANI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1954
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 17. — DEL GOBBO

(1060)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1954.

Protezione temporanea ai modelli e marchi esposti nella « VII Presentazione nazionale moda della calzatura » in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente autonomo Fiera di Bologna;

Decreta:

Articolo unico.

I modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Presentazione nazionale moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dal 13 al 21 marzo 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 20 febbraio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1057)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1954.

Protezione temporanea alle invenzioni, modelli e marchi esposti nella « XXXII Fiera campionaria internazionale di Padova » e nel « III Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente Fiera campionaria internazionale di Padova;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXII Fiera campionaria internazionale di Padova » e nel « III Salone internazionale dell'imballaggio » che avranno luogo in Padova dal 29 maggio al 13 giugno 1954, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 24 febbraio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(1058)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1954.

Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1955 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita soltanto seme delle razze e degli incroci qui sotto elencati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese a femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: (indigeni ed esotici).

Espressa con 100 la produzione totale di seme, essa sarà percentualmente così composta per razze ed incroci:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato	1%
b) *incroci a bozzolo giallo*:	
1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato	66-71%
2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico	4,5-5,5%
3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese	6,5-10%
4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese	1,5-2%
5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico 6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato	0,5%
c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici . . .	10-20%

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copie delle eventuali denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1954

Il Ministro: MEDICI

(1054)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di « clinica ostetrica e ginecologica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1063)

Vacanza della cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. è vacante la cattedra di « economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del permesso di pesca del temolo, con la canna in un tratto del fiume Po (Torino)

La disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 23 novembre 1939, concernente il permesso di pescare il temolo, con la canna, durante il periodo di divieto di pesca di detta specie ittica, nelle acque del fiume Po, in provincia di Torino e precisamente dallo sbocco della Bealera del cotonificio Bona, fino alla confluenza del torrente Maira, è revocata.

(923)

Revoca del permesso di pesca del temolo, con la canna in un tratto del fiume Po (Torino-Cuneo)

La disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 11 marzo 1938, concernente il permesso di pescare il temolo, con la canna, durante il periodo di divieto di pesca di detta specie ittica, nelle acque del fiume Po, interessanti le provincie di Torino e di Cuneo, e precisamente dalla confluenza del torrente Pellice fino alla confluenza del torrente Maira, è revocata.

(924)

Revoca del permesso di pesca del temolo, con la canna in un tratto del fiume Dora Baltea (Torino)

La disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 3 novembre 1937, concernente il permesso di pescare il temolo, con la canna, durante il periodo di divieto di pesca di detta specie ittica, nelle acque del fiume Dora Baltea, in provincia di Torino, e precisamente dal confine tra il comune di Montalto Dora e quello di Borgo Franco, fino alla diga della Società alluminio italiana di Montestrutto, è revocata.

(925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un ex greto del torrente San Romolo in comune di San Remo (Imperia).

Con decreto 31 ottobre 1953, n. 1230, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un ex greto demaniale del torrente San Romolo in comune di San Remo (Imperia) della superficie di mq. 2827 ed indicato nella planimetria in data 31 agosto 1951, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico del comune di San Remo che fa parte integrante del decreto stesso.

(956)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,84	646 —
» Firenze	624,80	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,84	646 —
» Napoli	—	—
» Palermo	624,84	646 —
» Roma	624,83	646,125
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,84	—
» Venezia	624,82	646,15

Media dei titoli del 4 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,825
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	80,25
Id. 5 % 1935	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,10
Id. 5 % 1936	92,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	646,06

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,54

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili;

Vista la nota n. 64665/12106 del 23 novembre 1953, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato la Amministrazione autonoma degli Archivi notarili a bandire un concorso a venti posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi stessi;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1953, in corso di registrazione, con cui, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1940, quattro dei venti posti come sopra disponibili sono stati riservati agli assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal detto regio decreto n. 2241;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

I posti riservati come in premessa agli assistenti universitari e che rimarranno scoperti, saranno conferiti agli idonei graduati immediatamente dopo i vincitori dei posti messi a concorso con il presente bando.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

d) sia fornito, prima del termine utile per la presentazione della domanda, del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio III Archivi notarili, deve essere presentata all'Archivio notarile superiore o distrettuale nella cui giurisdizione trovasi ~~il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio~~ di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati negli articoli seguenti e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato per ricevuta.

Art. 4.

A corredo della domanda, debitamente sottoscritta e contenente le generalità, la residenza abituale, l'esatto recapito dei candidati, la dichiarazione di accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza e quella prescritta dal successivo art. 7, lettera *b*), dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 45 anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nelle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

6) per i combattenti ed assimilati di cui ai numeri da 1 a 5 del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

7) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

8) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

9) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

10) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, in virtù della legge 10 ottobre 1950, n. 843, dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, di cui alla legge 24 luglio 1951, n. 660, e per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, in virtù della legge 1° ottobre 1951, n. 1140;

11) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

~~Il limite massimo di età è altresì elevato:~~

12) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

13) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui ai numeri 12) e 13) sono cumulabili fra loro e con quelli di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere quest'ultima dichiarazione;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha precedentemente risieduto entro l'anno;

e) certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma, a sua volta, dovrà essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 200;

g) diploma originale del titolo di studio, o se non ancora rilasciato, certificato su carta bollata da L 100, firmato dal capo dell'istituto e contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma sino al rilascio di questo ultimo. In luogo del diploma o del predetto certificato sostitutivo, i candidati potranno produrne copia in bollo da L. 200, autenticata dal notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso nella misura di cui all'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, eseguito o presso un Archivio notarile superiore o distrettuale o mediante versamento al c/c postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia Gestione degli archivi notarili.

La detta quietanza deve essere, a pena di decadenza, rilasciata prima della scadenza del termine prefisso dall'art. 3;

i) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200. I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

1) copia del foglio matricolare, come sopra munito di marca da bollo, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

2) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

3) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

4) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui ai nn. 3) e 4) dovranno essere rilasciati su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva;

l) fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che – a cura del candidato medesimo – dovrà essere applicata su apposito cartoncino da richiedersi al competente Archivio notarile superiore o distrettuale. Nell'apposito spazio di tale cartoncino saranno apposte l'autentica del notaio relativa alla fotografia e alla firma del candidato, una marca da bollo da L. 200 e la prescritta legalizzazione;

m) tutti i documenti e i titoli preferenziali debbono essere allegati alla domanda ad eccezione di quelli acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa che potranno esibirsi dall'interessato prima di sostenere la prova orale.

Coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, potranno valersi delle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogate con legge 28 dicembre 1950, n. 1080.

I coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del tribunale o segretario della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, su carta bollata da L. 100.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta bollata da L. 100.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Mag-

giore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa Italiana 10 giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 100.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta bollata da L. 100.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo o di ruolo speciale transitorio della Amministrazione statale dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), ed eventualmente quelli indicati alla lettera *m*) del presente articolo e lo stato di famiglia, nonchè la copia dello stato di servizio civile, munito ciascun foglio di marca da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. A tale documento dovrà essere aggiunta una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, redatta su carta bollata da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare. Nella domanda dovranno inoltre indicarsi gli estremi del libretto ferroviario personale, da esibirsi per poter sostenere le prove scritte ed orali d'esame.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione della fotografia, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 27, tariffa allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che gli aspiranti debbono possedere alla data del bando di concorso, salvo l'aumento previsto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, e la disposizione di cui all'art. 4, lettera *a*), n. 13, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 6.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni tranne che per concorsi indetti dalla Amministrazione degli archivi notarili. Dovranno peraltro essere presentati nel prescritto termine — a pena di esclusione — i documenti di cui alle lettere *d*) e *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi perchè rilasciati in data anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

E' ammesso il riferimento solo per quanto concerne il titolo di studio originale, prodotto per altri concorsi presso Amministrazioni statali; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso cui trovasi depositato il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Agli aspiranti che non sono residenti in Italia ed a quelli che dimostrino di essere in servizio militare è consentito di presentare al competente Archivio notarile soltanto la domanda e la quietanza della tassa di concorso nel termine di cui all'art. 3, salvo a far pervenire entro i trenta giorni successivi direttamente al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale affari civili e libere professioni Ufficio III, i prescritti documenti.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio del Ministro che potrà negarla con suo provvedimento, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi in ogni caso al concorso:

a) i candidati che hanno presentato la domanda oltre il termine di cui all'art. 3 o sfornita di alcuno dei prescritti documenti, salvo l'eccezione dell'art. 6, ultimo comma, o non in regola col bollo;

b) i candidati che per due volte non hanno conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Tutti i candidati dovranno quindi dichiarare, in calce alla domanda, se abbiano partecipato e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio notarile deve accertare che i documenti siano in regola col bollo e debitamente legalizzati ed apporre in tutte lettere, a margine della domanda, la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma, trasmettendo poi senza indugio l'istanza documentata al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile e morale del candidato, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, a richiedere alle competenti autorità scolastiche la conferma del titolo di studio e la dichiarazione se sia stato o meno rilasciato il diploma originale ed invia infine al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale affari civili e libere professioni Ufficio III Archivi notarili, le domande così completate con il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

L'esame di concorso consta:

a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti statistica. tasse ed imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte si svolgeranno a Roma ed avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale si effettuerà pure a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati ammessi avranno comunicazione in tempo utile del giorno, ora e luogo in cui saranno effettuate tanto le prove scritte quanto quella orale.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice ai termini dell'art. 22 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e verrà designato il conservatore di Archivi notarili incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) mutilati o invalidi della guerra 1915-18; per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale; della guerra 1940-43 o di liberazione ovvero in conseguenza dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè invalidi civili per fatti di guerra o per servizio;

2) che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale o che siano combattenti od assimilati della guerra 1940-43 o di quella di liberazione ovvero siano stati deportati dal nemico;

3) profughi delle zone di confine o dell'Africa italiana ovvero coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

4) capi di famiglia numerosa;

5) orfani di caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale; orfani di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè orfani di civili caduti per fatti di guerra o di caduti per servizio;

6) che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; si osserveranno le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 giugno 1950, n. 375, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e 12 dicembre 1947, n. 1488, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, n. 212, nei decreti legislativi 29 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948. n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180 e 15 luglio 1950, n. 539.

Art. 13.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della graduatoria stessa.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che sono impiegati non di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno invece nominati vice conservatori aggiunti, con riserva di anzianità, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Ai vice conservatori aggiunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dal giorno dell'assunzione in servizio, un assegno lordo mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e gli assegni accessori di diritto, giusta le vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli di personali statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e ai provenienti dal personale non di ruolo quelli previsti dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1954
Registro n. 2, *foglio n.* 61. — OLIVA

(1083)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di fisico in prova presso l'Istituto centrale del restauro (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto i regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive variazioni;

Visti il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativi alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente la creazione dell'Istituto centrale del restauro;

Vista la lettera acclusa in copia con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento del concorso a un posto di fisico in prova nell'Istituto centrale del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di fisico in prova presso l'Istituto centrale del restauro (gruppo *A*, grado 10°).

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di laurea in fisica o in matematica e fisica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito del candidato. In esse egli dovrà altresì dichiarare se sia stato destituito o revocato da impieghi dello Stato per motivi disciplinari e con quale esito, abbia partecipato a concorsi per lo stesso impiego, rimanendo esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, corredati da un elenco in doppia copia:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 45°.

Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Possono partecipare al concorso, senza limiti di età, i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e i sottufficiali delle Forze armate che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) diploma originale o copia notarile autentica del diploma di laurea; in caso di smarrimento per cause belliche del titolo originale, occorrerà esibire un certificato rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito la laurea.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece un certificato dell'Università, su carta da bollo da L. 100; in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. Esso dovrà essere corredato da un certificato attestante la votazione conseguita nei singoli esami universitari;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato dal prefetto. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

e) certificato penale generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

g) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Il certificato in questione deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

h) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e truppa), in bollo da L. 200 per foglio, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 debitamente legalizzato, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100 con la legalizzazione prescritta;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 100. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Il certificato dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

l) titoli scientifici, didattici, amministrativi, ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, corredata dalle note di qualifica dell'ultimo quinquennio e rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo e salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio prestato.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *i*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli impiegati non di ruolo, dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengono ai ruoli del personale della Direzione generale delle antichità e belle arti, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di un apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 222860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata dopo la data di presentazione dei documenti, purchè prima delle prove orali;

5) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

12) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con la osservanza delle norme sul bollo.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 2 o che risultino non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi delle zone di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra, potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica e una orale.

1. Prova scritta:

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un semplice problema — comprendente un'applicazione numerica — su un argomento di ottica o di elettricità.

2. Prova pratica:

Il candidato dovrà dimostrare di saper adoperare i principali strumenti attinenti alla spettroscopia, alla produzione e all'impiego dei raggi x, nonchè gli altri strumenti fondamentali di ottica e di elettricità. Sulla prova sostenuta egli dovrà redigere una relazione scritta.

3. Prova orale:

La prova orale verterà su argomenti fondamentali di fisica generale, con particolare riguardo a quelli che rivestono specifico interesse per l'Istituto del restauro (ottica e elettricità).

Art. 7.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicato direttamente la data di svolgimento degli esami.

Saranno ammessi alla medesima i concorrenti che nella prova scritta e in quella pratica abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei punti, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nella prova scritta e in quella pratica.

Perde il diritto alla prova orale e pratica chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia impedito da gravi motivi, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove medesime, ha facoltà di rimandare l'esame ad altro giorno.

Art. 8.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario o il libretto postale di riconoscimento personale o libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La

firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con un successivo decreto.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina del vincitore sarà fatta secondo le vigenti disposizioni. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 24 luglio 1947, n. 800, e loro *modificazioni.*

Art. 10.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei non acquisteranno alcun diritto a coprire il posto, qualora questo si rendesse successivamente vacante.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato fisico in prova presso l'Istituto centrale del restauro in Roma. Esso dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia alla nomina mediante apposita dichiarazione scritta nel termine che verrà fissato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1954

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1954
Registro n. 7, foglio n. 76

(1040)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953 per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma);

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Salsomaggiore (Parma), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Sgro dott. Pietro	punti	94,90	su 132
2.	Tosatti dott. Camillo	»	94,88	»
3.	Innocenti Pratesi dott. Egidio	»	91,35	»
4.	Quadri dott. Luigi	»	89,35	»
5.	Ferraro dott. Domenico	»	88,81	»
6.	Pasqualis dott. Marcello	»	88,42	»
7.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	88,05	»
8.	Spezia rag. Roberto, ex combattente	»	88 —	»
9.	Alberici dott. Giovanni	»	88 —	»
10.	Sala Tenna rag. G. Battista	»	87,02	»
11.	Verdelli Andrea	»	86,72	»
12.	Bitetti dott. Giuseppe	»	86,29	»
13.	Milioni Arturo	»	86 —	»
14.	Iozzi Giovanni	»	85,83	»
15.	Pelosi dott. Luigi	»	85,68	»
16.	Visconti Lorenzo	»	85,21	»
17.	Damiani Italo	»	84,66	»
18.	Polledri dott. Angelo	»	84,53	»
19.	Di Santo dott. Angelo	»	84,50	»
20.	Sorrentini Alfonso	»	84,35	»
21.	Mona Cesare	»	83,93	»
22.	Cantanna dott. Pietro	»	83,79	»
23.	Panvini dott. Giuseppe	»	83,77	»
24.	Boeri dott. Sergio	punti	83,71	su 132
25.	Di Guglielmo Raffaele	»	83 —	»
26.	Craighero Luigi	»	82,70	»
27.	Lo Presti rag. Francesco	»	82,66	»
28.	Germani Toselli Franc. B.	»	81,66	»
29.	Mossi dott. Ugo	»	81,50	»
30.	Tosana Giulio	»	81,20	»
31.	Crea Giuseppe, ufficiale di complem.	»	81 —	»
32.	Lenchi Francesco	»	81 —	»
33.	Puja Francesco	»	80,76	»
34.	Bellizzi dott. Francesco	»	80,24	»
35.	Ghiso dott. Cesare	»	80,18	»
36.	Brunello Ugo Tito	»	80,09	»
37.	Giacchino Corrado	»	80,04	»
38.	Bottega dott. Giovanni	»	79,47	»
39.	Assenza dott. Salvatore	»	79,02	»
40.	Straticò rag. Raffaele	»	78,80	»
41.	Russo Luigi	»	78,33	»
42.	Bernardoni rag. Gino	»	78,10	»
43.	Bonfini Umberto	»	78,06	»
44.	Bonasia dott. Michele	»	78,04	»
45	Palermiti Domenico	»	77,67	»
46.	Petrillo dott. Alfonso	»	77,43	»
47.	Mosele Alessandro	»	77,33	»
48.	Triolo Filippo	»	77,10	»
49.	Trapuzzano Alfonso	»	77,06	»
50.	Magnanelli Marsilio	»	76,94	»
51.	Milella dott. Michele	»	76,72	»
52.	Di Pietrantonio geom. Saverio	»	75,68	»
53.	Sossi Pasquale	»	75,66	»
54.	Caggiani rag. Filippo	»	75,51	»
55.	Caporusso dott. Domenico	»	73,21	»
56.	Vitale Angelo	»	72 —	»
57	Mastrangelo rag. Domenico	»	71.80	»
58.	Francone dott. Giovanni	»	71,77	»
59.	Zotti dott. Angelo	»	69.07	»
60.	Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
61.	Sardella dott. Pasquale	»	66,23	»
62.	La Sala Luigi	»	66 —	»
63.	Mammini Domenico	»	65,66	»
64.	Schinco dott. Emilio	»	64,64	»
65.	Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
66.	Brancati Corrado	»	64 —	»
67.	Locati dott. Angelo	»	63,35	»
68.	Da Milano rag. Giuseppe, ex combattente, croce al merito di guerra	»	63,16	»
69.	Graziani Mario	»	63.16	»
70.	Ferruzza dott. Antonino	»	60,57	»
71.	Dima Rosario	»	59 —	»
72.	Fusca dott. Cesare	»	58.78	»
73.	Greco Orlando	»	58,50	»
74.	Ballarini Mario	»	56,84	»
75.	Rizzi Ernesto	»	55,33	»
76.	Mastrangelo Giovanni	»	54,60	»
77.	Musumeci rag. Umberto	»	52 —	»
78.	Lojelo Salvatore	»	51 —	»
79.	Greco Donato Armando	»	48,33	»
80.	Morosi dott. Ugo Antonio	»	47,50	»
81.	Tamburrini Nunzio	»	47 —	»
82.	Ferrari dott. Alberto	»	44,44	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1004)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1954, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla signora Eufemia Bonassin avverso la graduatoria del concorso per titoli a quattro posti nel ruolo di gruppo *C*, bandito dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Imperia.

(1001)

PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 37672/3ª San. in data 19 novembre 1953, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1951 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 21696/3ª San. in data 25 luglio 1952;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 37671/3ª San. in data 19 novembre 1953;
Ritenuto che l'ostetrica Zucchi Dirce, residente a Ghiffa, ha diritto alla nomina ad ostetrica condotta del Consorzio di Garbagna Novarese-Nibbiola in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Zucchi Dirce è assegnata alla condotta ostetrica del Consorzio Garbagna Novarese-Nibbiola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola.

I sindaci di Garbagna Novarese e Nibbiola sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 6 febbraio 1954

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 37672/3ª San. in data 19 novembre 1953, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1951 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 21696/3ª San. in data 25 luglio 1952;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 37671/3ª San. in data 19 novembre 1953;
Ritenuto che l'ostetrica Bogliano Claudia, residente a Recetto, ha diritto alla nomina ad ostetrica condotta del comune di Bognanco in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bogliano Claudia è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Bognanco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Bognanco.

Il sindaco di Bognanco è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 12 febbraio 1954

Il prefetto: PAULOVICH

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto n. 37672/3ª San. in data 19 novembre 1953, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1951 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 21696/3ª San. in data 25 luglio 1952;
Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 37671/3ª San. in data 19 novembre 1953;
Ritenuto che l'ostetrica Del Ponte Vittorina, residente a Suno, ha diritto alla nomina ad ostetrica condotta del comune di Castellazzo Novarese in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza delle rinuncie delle candidate che la precedono in graduatoria;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Del Ponte Vittorina è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Castellazzo Novarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Castellazzo Novarese.

Il sindaco di Castellazzo Novarese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Novara, addì 12 febbraio 1954

Il prefetto: PAULOVICH

(944)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 5110 del 1° marzo 1952, con il quale furono messe a concorso le condotte ostetriche di Comunanza e Venarotta;
Vista la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate nel concorso, di cui in narrativa:

1. Valigi Ida	punti	55,87
2. Loffreda Ioclide	»	53,66
3. De Angelis Raffaella	»	52,50
4. Torsellini Clelia	»	52,07
5. Girolami Ida	»	51,62
6. Addari Imelde	»	51,60
7. Di Ciolla Giacomina	»	51,48
8. Miconi Caterina	»	51,43
9. De Cesaris Silvana	»	51,23
10. Cola Maria	»	51,21
11. Terenzi Margherita	»	50,68
12. Pasquini Pierina	»	50,61
13. Cistola Elena	»	50,53
14. Cappelli Maria	»	50,01
15. Cisbani Maria	»	49,24
16. Luciani Alma	»	49,19
17. Accorsi Annunziata	»	49,07
18. Mariani Ideale	»	48,92
19. Ciferni Gasperina	»	48,75
20. Panfili Concetta	»	48,68
21. Giardini Elvira	»	48,47
22. Bordoni Dora	»	48 —
23. Di Carlo Enrichetta	»	47,29
24. Angelini Filomena	»	46,91
25. D'Andrea Anna Maria	»	46,03
26. Trovarelli Armida	»	43,33
27. Papirii Ida	»	42,18
28. Moschini Tronelli Dia	»	40 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 13 febbraio 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti, n. 5110 del 1° marzo 1952 e n. 26755 in data odierna, con i quali, rispettivamente, è stato bandito il concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952 ed è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso stesso;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dalle candidate idonee nelle rispettive domande;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso per le condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1952, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) ostetrica Valigi Ida: Comunanza;
2) ostetrica Loffreda Ioclide: Venarotta.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 13 febbraio 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(940)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 1202 in data 10 febbraio 1953, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.66/9917 in data 16 luglio 1953, e la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1.	Bernabei dott. Arnaldo	punti	49,943	su 100
2.	Dagnino dott. Vincenzo	»	47,950	»
3.	Canali dott. Marco	»	47,251	»
4.	Ferretti dott. Auro	»	47,146	»
5.	Galassini dott. Renato	»	46,966	»
6.	Ruspaggiari dott. Gino	»	45,643	»
7.	Salcuni dott. Pasquale	»	45,573	»
8.	Dallasta dott. Floriano	»	45,328	»
9.	Cacciani dott. Luigi	»	45,265	»
10.	Lugli dott. Antonio	»	45,125	»
11.	Sartori dott. Ugo	»	44,871	»
12.	Rustichelli dott. Renzo	»	44,790	»
13.	Fava dott. Walmore	»	44,077	»
14.	Aldini dott. Pietro	»	43,889	»
15	Savioli dott. Iridio	»	42,947	»
16.	Toni dott. Mario	»	42,316	»
17.	Panciroli dott. Giancarlo	»	41,816	»
18.	Barbieri dott. Aldo	»	41,674	»
19.	Bolognesi dott. Giovanni	»	41,480	»
20.	Gallina dott. Benedetto	»	41,046	»
21.	Marchi dott. Emidio	»	39,695	»
22.	Romolini dott. Franco	»	39,117	»
23.	Zanichelli dott. Mosè	»	38,922	»
24.	Sangiorgi dott. Massimiliano	»	38,215	»
25.	Guidetti dott. Fernando	»	38,147	»
26.	Corradini dott. Gherardo	»	37,181	»
27.	Bedogni dott. Domenico	»	36,739	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 17 febbraio 1954

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 5797 in data 17 febbraio 1954, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a tre posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;
Viste le domande dei candidati da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 23, 47, 48, 49 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I concorrenti sottoelencati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Bernabei dott. Arnaldo: Novellara (condotta unica);
2) Dagnino dott. Vincenzo: Ciano d'Enza (condotta unica);
3) Canali dott. Marco: Viano (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 18 febbraio 1954

Il prefetto: NICOSIA

(982)

PREFETTURA DI FORLI'

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;
Vista la lettera in data 11 corrente, con la quale il sindaco di Sorbano rende noto che la signora Raffucci Giuseppina ha rinunciato alla condotta ostetrica di Sorbano;
Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Benetti Iride è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Sorbano.

Forlì, addì 26 gennaio 1954

Il prefetto: MAZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;
Visto il telegramma in data 9 corrente, con cui il sindaco di Santa Sofia rende noto che la signora Giulianini Jole ha rinunciato alla condotta ostetrica di Corniolo di Santa Sofia;
Ritenuto di doversi dichiarare vincitrice della sede suddetta la candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Taroni Emilia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 11 febbraio 1954

p. *Il prefetto*: CAPASSO

(942)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso ai posti di ostetrica condotta nei comuni di Arenzano, consorzio Borzonasca-Mezzanego, Busalla, Castiglione-Chiavarese, consorzio Cogorno-Carasco, Moneglia, Rapallo, Serra Riccò, di cui al decreto prefettizio n. 62945 del 31 dicembre 1951;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 3 febbraio 1954;

Visti gli articoli 23, 51, 52 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 3 febbraio 1954.

1.	Magnani Giuseppina	punti	60,016	su 100
2.	Cremona Clementina	»	59,857	»
3.	Capurro Elide	»	54,941	»
4.	Solari Dina	»	53,801	»
5.	Piccardo Iolanda	»	53,312	»
6.	Robotti Angela	»	53,228	»
7.	Zarovich Antonia	»	52,890	»
8.	Maggiolo Bianca		51,592	»
9.	Pinfer Carmela	»	51,397	»
10.	Soldà Aurora	»	51,300	»
11.	Balisai Adele	»	50,958	»
12.	Sciutto Francesca	»	50,562	»
13.	Lettry Maria	»	50,528	»
14.	Trisoglio Rita	»	50,456	»
15.	Cavicchioli Dina	»	49,965	»
16.	Albo Teresa	»	48,870	»
17.	Fracasso Cornelia	»	48,792	»
18.	Gelmi Luigia	»	48,405	»
19.	Parodi Lorenzina	»	48,393	»
20.	Gallia Teresa	»	48,008	»
21.	Puccini Ada	»	47,850	»
22.	Lovisolo Eugenia	»	47,645	»
23.	Furlotti Orlanda	»	47,639	»
24.	Raffaeli Anita	»	47,502	»
25.	Mantero Alma	»	47,500	»
26.	Forno Luigia	»	47,277	»
27.	Graneri Adriana	»	47,183	»
28.	Ganda Pierina	»	46,771	»
29.	Guastavigna Lucrezia	»	46,580	»
30.	Ponassi Lina	»	46,500	»
31.	Martini Angela	»	46,372	»
32.	Martiriggiano Luigia	»	46,250	»
33.	Pettini Livia	»	46,207	»
34.	Giacomin Luigia	»	45,546	»
35.	Spotorno Caterina	»	45,500	»
36.	Colace Ermelinda	»	45,357	»
37.	Mancuso Fiorenza	»	45,336	»
38.	Quirico Emma	»	45,296	»
39.	Bonora Angelina	»	45,071	»
40.	Tosca Edda	»	45,000	»
41.	Parodi Rosa	»	44,697	»
42.	Corrado Annetta	»	44,261	»
43.	Teppa Anna	»	43,624	»
44.	Bardi Miria	»	43,231	»
45.	Queirolo Carla	»	43,212	»
46.	Andreani Maria	»	42,944	»
47.	Allois Eugenia	»	42,900	»
48.	Florio Maria	»	42,883	»
49.	Barbano Anita	»	42,828	»
50.	Conte Giovanna	»	42,810	»
51.	Tornato Carla	»	42,802	»
52.	De Ambrogio Luigina	»	42,156	»
53.	Castelletto Maria	»	41,645	»
54.	Gioia Elena	»	41,527	»
55.	De Bernardi Venon Francesca	»	41,336	»
56.	Germano Antonietta	»	41,250	»
57.	Toscano Ines	»	41,067	»
58.	Bovio Angela	»	41,000	»
59.	Fulgeri Norma	»	40,887	»
60.	Ferraris Fernanda	punti	40,853	su 100
61.	Battaglin Teresa	»	40,823	»
62.	Rosellini Fernanda	»	40,651	»
63.	Pronzati Giuseppina	»	40,500	»
64.	Sappino Maria	»	40,330	»
65.	Vernillo Serafina	»	40,166	»
66.	Mortola Sabina	»	40,096	»
67.	Cuzzolin Caterina	»	40,062	»
68.	Genovesio Giuseppina	»	40,023	»
69.	Tomei Maria	»	40,000	»
70.	Iacobone Laura	»	39,975	»
71.	Simonini Asmara	»	38,949	»
72.	Gualco Margherita	»	37,837	»
73.	Audisio Giuseppina	»	37,346	»
74.	De Maestri Serafina	»	35,913	»
75.	Perugini Maria	»	35,700	»
76.	Borsari Maria	»	35,432	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 10 febbraio 1954

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta bandito il 31 dicembre 1951;

Visti gli articoli 23, 51, 52 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le concorrenti sotto elencate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Magnani Giuseppina: Rapallo;
2) Cremona Clementina: Arenzano;
3) Capurro Elide: consorzio Borzonasca-Mezzanego;
4) Solari Dina: consorzio Cogorno-Carasco;
5) Piccardo Iolanda: Moneglia;
6) Robotti Angela: Serra Riccò;
7) Zarovich Antonia: Busalla;
8) Maggiolo Bianca: Castiglione Chiavarese.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 20 febbraio 1954

Il prefetto: VICARI

(1041)

PREFETTURA DI GORIZIA

Esito del concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto n. 12778/III San. in data 4 agosto 1952, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Gorizia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto n. 340.3.9413/20400.12.35 in data 23 maggio 1953, modificata nella sua composizione con decreto n. 340.3.12475 in data 27 novembre 1953, e ritenuto regolare il procedimento seguito dalla Commissione anzidetta nell'espletamento dei lavori;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche;

Decreta:

La dottoressa Fausta Zumin, che ha conseguito un punteggio di punti 132,08 su 300 suddiviso rispettivamente in punti 3,08 su 150 per i titoli e punti 129 su 150 per le prove di esame, viene dichiarata idonea e, quale unica concorrente, vincitrice del posto di assistente di cui al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Gorizia, addì 15 febbraio 1954

Il prefetto: DE ZORBI

(990)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 19399 con il quale venne, in data 8 aprile 1953, bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952:

1. Frullini dott. Pier Luigi	punti	54,406
2. Ciampi dott. Luigi	»	52,527
3. Vivaldi dott. Piero	»	52,496
4. Zuccarini dott. Giuseppe	»	51,287
5. Palavisini dott. Aladino	»	50,031
6. Cavallini dott. Aldo	»	49,451
7. Biagioli dott. Cirano	»	49,206
8. Renai dott. Renato	»	46,653
9. Rossi dott. Gianfranco	»	46,562
10. Matteucci dott. Pier Giuseppe	»	45,259
11. Torricelli dott. Evangelista	»	44,204
12. Pacini dott. Mario	»	41,629
13. Comini dott. Antonio	»	36,031

Firenze, addì 6 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Veduto il decreto n. 7551 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario dott. Frullini Pier Luigi è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Bagno a Ripoli.

Firenze, addì 6 febbraio 1954

Il prefetto: BRUNO

(981)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8575/3ª in data 10 maggio 1952, parzialmente modificato con successivo decreto n. 11679 del 28 marzo 1953, con cui è stato indetto un pubblico concorso per posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominato con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.1.13809 del 14 marzo 1953, modificato parzialmente con successivo decreto n. 340.2.1.12841 del 26 novembre 1953;

Accertata la regolarità delle operazioni riflettenti lo svolgimento del concorso;

Visti il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento al 30 novembre 1951:

1. Parello dott. Vincenzo fu Ferdinando	punti	44,090	su 100
2. Maniscalco dott. Antonino di Vincenzo	»	44,062	»
3. Adamo dott. Michelangelo fu Michelangelo	»	35 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e dei comuni di Aragona e Lampedusa.

Agrigento, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 817 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1951;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 8575/3ª in data 10 maggio 1952 ed assegnati alle condotte mediche del Comune a fianco di ognuno indicato:

1) Parello dott. Vincenzo fu Ferdinando: Sant'Elisabetta (frazione di Aragona);

2) Maniscalco dott. Antonino di Vincenzo: Linosa (frazione di Lampedusa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Agrigento e dei comuni di Aragona e Lampedusa.

Agrigento, addì 16 febbraio 1954

Il prefetto: DE VITO

(986)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.